

ORIGINALE

C O M U N E D I B I B B I E N A

(Provincia di Arezzo)

DELIBERAZIONE D I C O N S I G L I O C O M U N A L E

N. 83

DEL 30/10/2006

O G G E T T O:

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE ICI: AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ATTI DI ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE IN APPLICAZIONE DEI COMMI 336 E 337 ART. 1 DELLA LEGGE 30/12/2004 N. 311

Oggi, 30/10/2006 alle ore 21,15 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta la seduta la Dott.ssa Vigiani Maria Teresa nella sua qualità di Presidente.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

1	FERRI FERRUCCIO	P	12	RUBETTI PAOLO	P
2	PIANTINI GIUSEPPE	P	13	SASSOLI FEDERICO	P
3	NASSINI RENATO	P	14	NORCINI GIANFRANCO	P
4	VIGIANI MARIA TERESA	P	15	CHECCACCI SERENA	P
5	MULINACCI GIUSEPPE	P	16	BENDONI ADOLFO	A
6	DETTI DOMENICO	A	17	VITELLOZZI SANTINO	P
7	POLVERINI SILVANO	P	18	COREZZI MAURO	P
8	LARGHI ALBERTO	P	19	CIAMPELLI CLAUDIA	A
9	SANTINI EMANUELE	P	20	VARRAUD GIAMPIERO	A
10	ZOCCOLA ASCANIO	A	21	BARTOLINI ELISA	A
11	ARDENTI ENZO	P			

risultano presenti n. 15 e assenti n. 6

ASSESSORI ESTERNI presenti: GIOVANNINI, ACCIAI

Scrutatori i Signori: RUBETTI – VITELLOZZI - ARDENTI

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il dr. Massimo DEL MONTE assistito da DEL FURIA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA **SI**

ALLEGATI **NO**

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 118 del 22 Dicembre 1998, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili ai sensi degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446;

VISTO l'art.1 , commi 336 e 337 della L. 311/2004 che testualmente recitano:

336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.1249, e successive modificazioni.

337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

RITENUTO OPPORTUTO di consentire ai proprietari di immobili di provvedere autonomamente alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ed al successivo versamento dell'imposta relativa alle annualità arretrate con esclusione delle sanzioni amministrative dovute e con applicazione degli interessi calcolati a tasso legale a decorrere dalla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, sempre che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte del Comune o altre Pubbliche Amministrazioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza

ACCERTATO che in fase d'istruttoria è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio tributi, ai sensi e per gli effetti dell' art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, parere allegato;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) di approvare per i motivi espressi in premessa l'aggiornamento del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Comunale sugli immobili con l'inserimento dell'articolo "8 BIS" sottoriportato :

"Art.8 BIS Agevolazioni in materia di atti di attribuzione/aggiornamento del classamento catastale a seguito e con riferimento dell'entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell'art. 1, della L. 30 dicembre 2004, n. 311"

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, prima che il Comune ne faccia richiesta, gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta calcolata con riferimento all'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero al maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, delle sanzioni amministrative dovute e con applicazione degli interessi calcolati a tasso legale a decorrere dalla data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale.

2. La definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione dell'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione o aggiornamento di cui al D.M. 701/94, la quale presentazione dovrà avvenire entro il termine perentorio del 31.12.2007. Il versamento va eseguito, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, secondo le indicazioni fornite dall'Ufficio Tributi.

L'Ufficio Tributi provvede alla verifica dell'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell'adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3 bis. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 non sono dovute, semprechè la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento da parte del Comune o altre Pubbliche Amministrazioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza

2) Di dare atto che la presente deliberazione entro 30 giorni dalla sua esecutività deve essere trasmessa alla Direzione Centrale della Fiscalità locale del Ministero delle Finanze, così come previsto dalla circolare 241 del 29/12/2000.

3) Di dichiarare, con successiva e favorevole votazione, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.267 del 18.08.2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile,

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

CON VOTI:

PRESENTI	N.	15
ASTENUTI	N.	0
VOTANTI	N.	15
FAVOREVOLI	N.	15
CONTRARI	N.	0

IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE, DATA L'URGENZA

CON VOTI:
PRESENTI N. 15
ASTENUTI N. 0
VOTANTI N. 15
FAVOREVOLI N. 15
CONTRARI N. 0

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE DI BIBBIENA

PROVINCIA DI AREZZO

UFFICIO TRIBUTI - ECONOMATO

SERVIZIO TRIBUTI

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE ICI: "AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ATTI DI ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE IN APPLICAZIONE DEI COMMI 336 E 337 - ART.1 DELLA LEGGE 30/12/2004 N.311.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49, primo comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, esprime parere

FAVOREVOLE

Bibbiena li, 23 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Donatella MORETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art.49, primo comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 esprime parere

FAVOREVOLE

Bibbiena li, 23 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dr. Marco BERGAMASCHI

Punto n. 11) CC 30/10/06 MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE ICI: AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ATTI DI ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE IN APPLICAZIONE DEI COMMI 336 E 337 ART. 1 DELLA LEGGE 30/12/2004 N. 311

Sindaco: “Sì, questa è la modifica che abbiamo fatto al Regolamento comunale per l’ICI perché nella finanziaria 2006, fatta nel 2005 era previsto il riaggiornamento della classificazione delle case in modo particolare [...] comunque abbiamo fatto questa modifica per dare l’opportunità a quei cittadini che avendo una casa vecchia che a oggi, ristrutturata e quindi portata a un livello diverso possono mettersi in sintonia e quindi trovare le soluzioni migliori con l’ufficio catastale affinché poi loro dopo si mettano in passo. Questo cosa vuol dire che noi diamo un tempo affinché loro possano mettersi in sintonia con quello che è definito e non pagano le sanzioni ma pagano soltanto quella che è la differenza fra la classificazione che aveva prima e quella che avrà oggi. Tutto questo sistema qui deve funzionare e può essere attivato entro il 31 dicembre del 2007. quindi ci saranno soltanto i pagamenti che devono fare in cambio di classificazione e dall’altra parte quello che sono gli interessi dei pagamenti non attivati. Va detto questo, un’altra cosa che è importante che non si può andare indietro oltre ai cinque rispetto all’anno di riferimento della riscossione dell’ICI e quindi praticamente se uno lo ha fatto venti anni o trent’anni così. Purtroppo è così però è questo un modo affinché si possa dare un’opportunità ai cittadini che non hanno fatto questo tipo di lavoro perché oggi gli permette di farlo senza avere le sanzioni che in questi casi sono molto elevate e che quindi di conseguenza gli permettono di mettersi in passo per poi continuare in quello che dovrebbe essere il pagamento dell’ICI nei prossimi anni.”

Checacci (Gruppo FI): “Voglio fare solo una domanda. Gli uffici avvertono questi signori o devono saperlo da soli?” **Sindaco:** “No, è stato definito, c’è una lettera che viene mandata a tutti, si utilizzerà il giornalino, si utilizzerà anche la lettera perché noi abbiamo la classificazione e sappiamo quante sono queste case e queste cose qui e quindi di conseguenza mandiamo una lettera dicendo che sicuramente avrà fatto tutto però gli vogliamo comunicare che e quello lì.” **Checacci (Gruppo FI):** “Ho capito e quindi è un piccolo condono che praticamente il Comune fa” **Sindaco:** “Sì, chiamiamolo condono ma a noi serve per un’altra cosa. Noi stiamo facendo oggi un controllo con le carte dovute, la sovrapposizione di carte diverse con sistema di computer che ci permette di poterlo fare stiamo già controllando quelli che non hanno pagato l’ICI e altre cose, la nettezza urbana e altro perché mettendo la sovrapposizione di carte diverse, di sistemi diversi che fino a oggi era difficile mettere insieme perché il catasto e i numeri dell’ICI non si potevano sovrapporre. Oggi si può sovrapporre e con questo sistema qui stiamo controllando tutti in modo particolare perché chi evade deve mettersi in passo e pagare tutto quello che deve quindi di conseguenza questa è proprio un’azione a seguito di quello qui perché effettivamente ci porta a dire che uno che aveva una casa in classe sei che vuol dire avere il bagno fuori dall’alloggio oggi ci ha fatto dentro due bagni, una casa che non è più di quel genere lì non può continuare a pagare 20 euro all’anno ma deve anche contribuire come fanno tutti i cittadini che hanno una casa diversa e questo è un discorso di controllare l’evasioni che ci sono.”

Corezzi (Gruppo FI): “Solo una cosa. Il consigliere Norcini prima ha avuto parole di fuoco contro i condoni ma questo è, a tutti gli effetti un condono, garantito da una legge fatta nella precedente legislatura dal Governo Berlusconi che rientra proprio nel condono più vasto stabilito da quel governo, da quella maggioranza su questioni di edilizia e anche altre questioni e quindi noi diamo il nostro voto favorevole. Grazie.”


Presidente: “Ci sono altri interventi? Allora possiamo mettere in votazione. Astenuti, favorevoli, contrari. Approvato all’unanimità. Immediata esecutività. Astenuti, favorevoli, contrari”

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE ICI: AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI ATTI DI ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE IN APPLICAZIONE DEI COMMI 336 E 337 ART. 1 DELLA LEGGE 30/12/2004 N. 311

IL PRESIDENTE

Maria Teresa VIGIANI

Maria Teresa Vigiani



IL SEGRETARIO

Massimo DEL MONTE

Massimo Del Monte

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio il 15 NOV. 2006 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

N. 2020 Reg. di Pubblicazione

Bibbiena, li' 15 NOV. 2006



IL MESSO
Catia Del Furia


Catia Del Furia

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 15-11-06 al 30-11-06 e contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Li' 01 DIC. 2006

N. 2020 Reg. Pubbl.



IL MESSO

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

DOA. MASSIMO ZAVACCH

Catia Del Furia

M

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva, ai sensi dello:

- Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il
(dopo il decimo giorno di pubblicazione)

28 NOV. 2006

Li' 28 NOV. 2006



IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

M DEL MONTE

M

Massimo Del Monte